

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1435 del 25/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di accessori per macchine agricole ubicato in Via Stelloni n.12/B, Comune di Sala Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1475 del 24/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di accessori per macchine agricole ubicato in Via Stelloni n.12/B, Comune di Sala Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di accessori per macchine agricole sito a Sala Bolognese, in via Stelloni n.12/B, c.a.p. 40010, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 1691 del 4/4/2019 rilasciata dal SUAP di Sala Bolognese con provvedimento prot. 4959 del 09/04/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sala Bolognese;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sala Bolognese.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con Determina dirigenziale n. 1691 del 4/4/2019 rilasciata dal SUAP di Sala Bolognese con provvedimento prot. 4959 del 09/04/2019 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sala Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la EUROZAPPA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La EUROZAPPA S.p.A., C.F. 00764990370, P.IVA 00522741206, con sede legale a Sala Bolognese, in via Stelloni n.12/B, c.a.p. 40010, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Chiara Pellegatti, in qualità di procuratore speciale di EUROZAPPA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese al prot. 7529 del 10/7/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota del 17/7/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 103117 del 17/7/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 20442/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 63270 del 23/7/2020 acquisita agli atti di ARPAE con prot. 106312 del 23/7/2020, ha confermato il favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, già espresso con parere prot. 56240 del 13/6/2018.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 185445 del 21/12/2020 ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 185959 del 22/12/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Sala Bolognese con propria nota prot. 523 del 14/1/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 5791 del 15/1/2021, ha trasmesso il parere nulla osta acustico comunale.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata da Arpae con atto n. 1691 del 4/4/2019 rilasciata dal SUAP di Sala Bolognese con provvedimento prot. 4959 del 09/04/2019.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - Proseguimento senza modifiche di scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 24/3/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via Stelloni n.12/B, Comune di Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 56240 del 13/6/2018 confermato dal parere prot. 63270 del 23/7/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 9143 del 5/7/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La documentazione di riferimento consiste nella precedente AUA adottata da Arpae con atto n. 1691 del 4/4/2019 (il cui allegato scarichi viene qui richiamato nei contenuti), e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 10/7/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20442/2020

Documento redatto in data 24/3/2021



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

Spettabile

ARPAE - SAC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Prot. n. 2018/0009143
del 05/07/2018
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 51/2017

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – EUROZAPPA S.p.A. – PRODUZIONE ACCESSORI UTENSILI PER MACCHINE AGRICOLE IN VIA STELLONI N.12/B - NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 1080/2017 relativa alla domanda presentata in data 22/11/2017 al prot. gen. n. 14957 e le successive integrazioni pervenute in data 08/02/2018 prot. gen. n. 1801 dalla Ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 8753 del 28/06/2018, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio della modifica sostanziale all'autorizzazione A.U.A., nel rispetto



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura da parte della ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2018
Prot. n. 56240

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-06-2018 Num. prot.: 0053278
PA&S numero 67/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Sostanziale di AUA.

**Ditta: "Eurozappa Spa" - Produzione accessori utensili per macchine agricole in
Via Stelloni n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO).**

Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n°2018/0001885

Fasc. n.51/2017

Domanda di Modifica Sostanziale di AUA .

In merito alla richiesta di Modifica Sostanziale di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**EUROZAPPA SPA**" p. IVA 00551411200 e sede legale in Sala Bolognese (BO) Via Stelloni n°12/B, relativa all'insediamento industriale sito in VIA STELLONI n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta, relativa alla matrice scarichi, che:

- la Ditta "Eurozappa SpA" produce accessori utensili per macchine agricole, e che il ciclo di lavorazione prevede taglio lamiera, forgiatura, trattamento termico di tempra, rinvenimento in forno, sabbiatura, verniciatura, montaggio, spedizione, con presenza di n°97 addetti;
- lo stabilimento sito in Via Stelloni n°12/B a Sala Bolognese è stato autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n.36/2015, PG n°3219 del 14/01/2015, IP 76/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue, eventualmente presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche non contaminate potrà essere ammesso, previa richiesta, solo nell'impossibilità di recapito nel reticolo idrografico di superficie.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 luglio 2020
Prot. n. 63270

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16/07/2020 Num. prot.: 0061444

PA&S 47/2020

Spett.li
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Servizio SUAP SUE
Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO
PEC: comune.salabologna@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: domanda per la modifica dell'autorizzazione unica ambientale presentata dalla
Ditta Eurozappa Spa.**
Stabilimento sito in via Stelloni Ponente 12/a - Comune di Sala Bolognese (BO).
Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE
Reg. nr.0007775/2020 del 16/07/2020

In merito all'istanza di modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Elia Brighenti codice fiscale BRGLEI70P28A944F per conto della Ditta **"EUROZAPPA SPA "** codice fiscale / p. IVA 02140420379 / 00551411200 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via Stelloni Ponente 12/a relativa all'insediamento esercente l'attività di produzione di accessori e utensili per macchine agricole, per silvicoltura e zootecnia

Esaminata la documentazione trasmessa in data 16 luglio 2020 e ricevuta con prot. Hera n° 61444 del 16 luglio 2020 e verificato che:

- lo stabilimento è stato autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura con:
 - determina DET-AMB-2018-4323 del 27/08/2018 contenente il parere di competenza del Gestore del SII, trasmesso con prot. Hera n° 56240 il 13 giugno 2018;
 - successiva modifica con determina DET-AMB-2019-1691 del 04/04/2019;
- le modifiche previste nell'istanza presentata, non comportano variazioni per la matrice di competenza della scrivente Società con modificazione alle caratteristiche dello scarico finale, precedentemente autorizzato;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per

la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa con prot. Hera n° 56240 in data 13 giugno 2018 - PA&S 67/2018 che è parte integrante del vigente atto.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Si rimane in attesa della documentazione richiesta per l'espressione del Parere di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto EUROZAPPA Spa

comune di Sala Bolognese - via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione particolari per macchine automatiche svolta dalla EUROZAPPA Spa nello stabilimento posto in comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società EUROZAPPA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO A GAS

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche - adsorbimento a carboni attivi

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNO DI RICOTTURA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E2 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	1900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	550 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E5 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: VASCHE E FORNI DI TEMPRA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Durata massima 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: VERNICIATURA IN VASCA

Portata massima 1500 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: FORNO FORGIATURA

Portata massima tiraggio naturale
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

In considerazione del ridotto valore di portata non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ELETTROEROSIONE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: BANCO SMERIGLIO E SALDATURE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	750 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, per il punto di emissione E13 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E14 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: LASER

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E17 - E18**PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO**

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: ESSICCAZIONE**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E20**PROVENIENZA: VERNICIATURA**

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E21**PROVENIENZA: FORGIATURA**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: FORGIATURA**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E24**PROVENIENZA: VAPORI CAPPA FORNO**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E25**PROVENIENZA: SABBIATURA A PASSAGGIO**

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E26**PROVENIENZA: VERNICIATURA ELETTROSTATICA**

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E27**PROVENIENZA: VERNICIATURA IMMERSIONE**

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E28**PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E29**PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E30**PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E31**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E32**PROVENIENZA: RINVENIMENTO****EMISSIONE E34****PROVENIENZA: RINVENIMENTO**

Portata massima	440 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: post-combustore

Dovrà essere installata una sonda per la registrazione in continuo della temperatura di combustione, tale temperatura dovrà essere superiore a 750 °C.

I fumi dovranno avere un tempo di permanenza superiore a 0.6 secondi

EMISSIONI DA BRUCIATORI ED IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione in quanto complessivamente le potenze termiche nominali superano la soglia pari a 1 MW.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione come sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili nello stabilimento pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione da E34 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/03/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società EUROZAPPA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E6, E7, E9, E10, E11, E15, E16, E19, E20, E21, E22, da E24 a E32, E34.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta EUROZAPPA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La documentazione di riferimento consiste nella precedente AUA adottata da Arpae con atto n. 1691 del 4/4/2019 e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 10/7/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20442/2020

Documento redatto in data 24/3/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via Stelloni n.12/B, Comune di Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sala Bolognese prot. 523 del 14/1/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 185959 del 22/12/2020;
3. valutato l'elaborato tecnico aggiornato denominato "valutazione di impatto acustico relativo allo stabilimento ditta "Eurozappa spa " sito in via Stelloni, 12/b Sala Bolognese (BO) " datato 11 dicembre 2020.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La documentazione di riferimento consiste nella precedente AUA adottata da Arpae con atto n. 1691 del 4/4/2019 e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 10/7/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20442/2020

Documento redatto in data 24/3/2021



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Giuliana Alimonti

Spettabile
ARPAE-SAC
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 17/2020

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: A.U.A. DITTA – EUROZAPPA S.P.A. – FABBRICATO DI VIA STELLONI PONENTE N. 12/B, FOGLIO 57 MAPPALI 38, 164 E VIA LABRIOLA N. 3, FOGLIO 57 MAPPALI 485, 487 E 488 - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Vista la pratica SUAP n. 7529/2020 relativa alla domanda di A.U.A. presentata in data 10/07/2020 al prot. gen. n. 7529 dalla Ditta Eurozappa S.p.A. per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via Stelloni Ponente 12/B, identificato al catasto con Foglio n. 57 Mappali n. 38 e 164 e via Labriola n. 3, identificato al catasto con Foglio n. 57 Mappali n. 485, 487 e 488;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE pervenuto con protocollo n. 15834 del 29/12/2020, allegato alla presente;

Viste:

- la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26.10.1995;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La Legge Regionale n. 15 del 9/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- La Delibera Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n.15/2001”;
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 16.04.2009.



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Giuliana Alimonti

COMUNICA

il nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione A.U.A, per la matrice impatto acustico nel rispetto delle condizioni contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta Eurozappa S.p.A. per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via Stelloni Ponente 12/B, identificato al catasto con Foglio n. 57 Mappali n. 38 e 164 e via Labriola n. 3, identificato al catasto con Foglio n. 57 Mappali n. 485, 487 e 488.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Arch. Giuliana Alimonti

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: Parere Arpae Sinadoc n. 32034/2020

S. Giorgio di Piano, 18/12/2020

Sinadoc n. 32034/2020

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Pier Luigi Bernardi**

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Eurozappa S.P.A. con sede legale in Via Stelloni Ponente n. 12/B a Sala Bolognese (BO) e stabilimento in Via Stelloni Ponente n. 12/B e via Labriola n.3 - Comune di Sala Bolognese (BO) - Trasmissione relazione tecnica per l'espressione del parere finalizzato al rilascio del nulla-osta acustico. Rif. Protocollo n. 7529 del 10/07/2020.

Vista la domanda di AUA presentata al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese nonché la documentazione integrativa pervenuta, agli atti di ARPAE di Bologna al PG/2020/181045 in data 14/12/2020, si esprimono le seguenti valutazioni sulla matrice rumore.

L'impatto acustico dell'azienda Eurozappa S.P.A. è descritto dall'elaborato tecnico aggiornato denominato "valutazione di impatto acustico relativo allo stabilimento ditta "Eurozappa spa" sito in via Stelloni, 12/b Sala Bolognese (BO) " datato 11 dicembre 2020.

L'azienda Eurozappa Spa si articola su quattro edifici, 3 ubicati all'interno della zona industriale di Osteria Nuova e uno, il magazzino, in territorio di Calderara di Reno. Gli edifici confinano a nord e a ovest, rispettivamente con le strade comunali Via Stelloni Ponente e via Labriola, mentre a sud e a est con altri insediamenti aventi il medesimo uso industriale.

L'area in cui insiste la ditta in oggetto risulta in classe acustica V¹ con limiti di rumore pari a 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte. L'insediamento produttivo svolge la propria lavorazione esclusivamente nel periodo diurno.

Oltre al limite pari a 70 dB(A), previsto dalla classe acustica V, l'attività in oggetto risulta sottoposta al limite di immissione differenziale pari a 5dB² per la presenza di due ricettori, denominati "casa 1 e casa 2" ubicati entrambi sulla via Stelloni Ponente.

L'azienda è dedicata alla produzione e commercializzazione di accessori per macchine agricole, in particolare zappette e accessori per macchine agricole. La produzione si svolge negli edifici di cui ai civici n.12/b di via Stelloni e n.3 di Via Labriola.

Il ciclo di lavorazione comprende le seguenti fasi:

¹ Secondo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione acustica comunale adottata ma non ancora approvata

² Art.10 4 DPCM 14/11/1997.

- ricevimento materie prime (barre acciaio di varie dimensioni);
- cesoiatura barre e taglio lamiere;
- forgiatura in forno e sagomatura su pressa;
- trattamento termico di tempra;
- rinvenimento in forno;
- sabbiatura pezzi;
- verniciatura;
- montaggio;
- magazzino spedizioni.

Gli effetti sonori delle lavorazioni presenti negli stabilimenti produttivi, così come evidenziato nell'elaborato tecnico a firma del TCAA, sono stati valutati tramite rilievi fonometrici riferibili alle seguenti sorgenti sonore:

- cabina elettrica interna (rilevata tramite postazione di misura denominata "P1");
- compressore denominato "E539" (rilevato tramite postazione di misura denominata "P2");
- transiti del carrello elevatore (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P2" e "P7");
- turbina dell'impianto di verniciatura (rilevata tramite postazione di misura denominata P3);
- emissioni acustiche provenienti dall'interno dei fabbricati produttivi (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P2" "P3" e P7);
- impianti sabbiatura e verniciatura (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P4" e "P5");
- compressori "Rollair" (rilevato tramite postazione di misura denominata "P6");
- sfiati pneumatici (rilevati tramite postazione di misura denominata "P9");
- macchina per taglio laser (rilevata tramite postazione di misura denominata "P10").

I livelli sonori rilevati dal TCAA hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei limiti di immissione assoluti³ e differenziali diurni presso i ricettori presi a riferimento ("casa 1 e casa 2") così come richiesto dalla normativa statale vigente⁴.

Sul confine sud, a poca distanza, è presente un livello sonoro pari 75,4 dB(A) determinato principalmente dall'impianto di aspirazione a servizio della sabbiatura e verniciatura. Questo valore influente per quanto concerne i limiti richiamati dalla normativa nazionale⁵ previsti per i ricettori "casa 1 e casa 2" è tuttavia superiore ai limiti di immissione ed emissione fissati al confine aziendale dalle NTA alla classificazione acustica comunale⁶. Le NTA alla classificazione acustica del Comune di Sala Bolognese ad oggi risultano adottate ma non ancora approvate. Come interventi di mitigazione la documentazione redatta da TCAA ha evidenziato, per quanto concerne le sorgenti sonore alla base del superamento, ovvero gli impianti di aspirazione al servizio della lavorazione di sabbiatura e verniciatura svolte nell'edificio di via Labriola, nell'ambito della riorganizzazione della produzione, la loro prossima dismissione.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE** a condizione che:

³ pari a 70 dB(A) diurni così come previsto per la classe acustica V afferente sia all'area dello stabilimento che alle aree limitrofe

⁴ Dpcm 14/11/1997 art. 3 e 4

⁵ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 10 comma 1 lett. F) "valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"

⁶ NTA Art. 6 Prescrizioni per le sorgenti sonore comma 1 "All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di: a) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza. I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima".

- *l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- *nelle more dell'approvazione delle NTA al Piano di Zonizzazione comunale, in sede di dimissione degli impianti di sabbiatura e verniciatura la nuova documentazione di modifica dell'AUA dovrà prevedere uno specifico riferimento agli interventi di mitigazione intrapresi per il contenimento del livello sonoro corrispondente al confine sud; qualora nel frattempo venissero approvate le NTA gli interventi di modifica dovranno essere predisposti all'atto della loro entrata in vigore.*

Il presente parere è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo ed è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n.20442/2020.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Distretto Metropolitano

Dott. V. Gandolfi

Documento firmato digitalmente

Allegato: modulo impegno al pagamento da compilare e inviare alla PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.